



Comune di Mondaino
(Provincia di Rimini)

Piazza Maggiore n. 1 C.A.P. 47836
Tel. 0541 981674

PIVA 00664480407
Fax 0541/982060

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 8	O G G E	TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2017.
Data 30.03.2017	T T O	

L'anno **Duemiladiciassette**, il giorno **Trenta** del mese di **Marzo** alle ore 19.45, nella Sala delle adunanze consigliare del Comune suddetto.

Alla 1[^] convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Gnaccolini Matteo- Sindaco	X		Chiaretti Enrico	X	
Casadei Luigino	X		Merli Irene	X	
Calesini Jessica		X	Morri Valeria		X
Bacchini Roberto	X				
Pintus Mauro	X				
Arduini Fabio	X				
Bruscoli Valentina		X			

Assegnati N. 10
In carica N. 10

Presenti N. 7
Assenti N. 3

Fra gli assenti sono giustificati i signori:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza GNACCOLINI MATTEO nella sua qualità di Sindaco - Partecipa il Segretario Comunale Dott.sa NATASCIA SALSI ;

La seduta è pubblica.

Deliberazione C.C. n. 8 del 30.03.2017

Oggetto: TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI - ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) come modificato dall'art. 1, comma 14, lett. a) della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013 e successive modifiche e integrazioni);

Visto in particolare il rinnovato comma 669 della citata norma, che testualmente recita:

“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, dall'art. 1, comma 679, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall'art. 1, commi 14, lett. c) e 54 della legge 28 dicembre 2015, n.208, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anno 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui

al comma 676 del presente articolo. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento.»;

Visto l'art. 1, comma 28, della legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) come modificata dalla legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) che in ordine alla maggiorazione TASI di cui al citato comma 677 della della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), recita:

«28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015. Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016.»;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 07/05/2016 avente ad oggetto: "TASI (Tributo servizi indivisibili) – Determinazione aliquote e detrazioni anno 2016", esecutiva, con la quale si determinavano le aliquote per l'annualità 2016 e le detrazioni per abitazione principale variabili in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa;

Visto l'art. 1, comma 26 della citata L. 208/2015, come modificato dal comma 42 della legge 232/2016, il quale per gli anni 2016 e 2017, al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, sospende l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015;

Visto inoltre l'art. 193, comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 35), lett. c), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, per il quale:

"Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data" [del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio];

Tenuto conto del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC (Imposta Unica Comunale), approvato con deliberazione di C.C. n 15 del 30/04/2014 ed in vigore dal 1 gennaio 2014, e delle sue componenti;

Preso atto delle modifiche introdotte alla disciplina della TASI dall'art. 1, comma 14 della Legge n. 208 del 28/12/2015, che ha, tra le altre cose, escluso dal tributo le unità immobiliari destinate ad abitazione principale;

Tenuto conto che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, come dal sottoriportato elenco dettagliato che costituisce parte integrante della presente deliberazione:
- il Comune reperirà attraverso l'applicazione della TASI, risorse ammontanti ad € 77.000,00, le quali saranno rivolte alla copertura parziale, pari al 24,33% dei costi relativi ai servizi indivisibili pari ad € 316.434,05, desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017, come dal sottoriportato elenco dettagliato che costituisce parte integrante della presente deliberazione:
 - o **Missione 003 Ordine pubblico e sicurezza** il cui costo è quantificabile in €. 25.000,00;
 - o **Missione 005 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali** il cui costo è quantificabile in €. 35.445,72;
 - o **Missione 012 Programma 009 Servizio necroscopico e cimiteriale** il cui costo è quantificabile in €. 14.462,96;
 - o **Missione 010 Programma 005 Viabilità e infrastrutture stradali e Missione 009 Programma 002 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale** il cui costo è quantificabile in €. 111.904,36;
 - o **Missione 012 Programma 004 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale e Programma 007 Programmazione e governo della rete di servizi sociosanitari e sociali** il cui costo è quantificabile in €. 79.201,32;
 - o **Missione 011 Soccorso civile** il cui costo è quantificabile in €. 700,00;
 - o **Missione 001 Programma 005 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali** il cui costo è quantificabile in €. 49.719,69;

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

Dato atto che si rende necessario procedere alle conferme delle aliquote al fine di garantire il gettito necessario ad assicurare il regolare funzionamento dei servizi di cui sopra;

Preso atto del differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 al 31/03/2017 ai sensi del D.L. 30/12/2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) pubblicato in G.U. n. 304 del 30/12/2016;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio in merito alla regolarità tecnica della proposta della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 7 contrari n. 0, astenuti n. 0;

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. Di determinare per quanto in premessa espresso, per l'anno 2017, le seguenti aliquote della componente TASI, ai sensi del comma 676 della legge 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.:

N.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze limitatamente alle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,	2,50 per mille
2	Unità immobiliari appartenenti a tutte le altre categorie immobiliari	2,50 per mille
3	Aree Fabbricabili, Fabbricati rurali strumentali e terreni agricoli	0,00 per mille

3. Di stabilire:

- La detrazione per abitazione principale variabile in funzione della rendita catastale della sola unità abitativa nei limiti di cui alla tabella che segue:

Importo rendita catastale unità abitativa	Detrazione
Fino ad € 200,00	€ 85,00
da € 200,01 ad €250,00	€ 75,00
da € 250,01 ad €300,00	€ 55,00

Che la detrazione spetta anche ai soggetti passivi persone giuridiche;

- Che in caso di detrazione eccedente l'imposta calcolata sull'abitazione principale, la rimanenza viene utilizzata a compensazione di quella dovuta sulle pertinenze della stessa.

L'eventuale ulteriore residuo della detrazione non è ammesso a rimborso;

- Che per tutte le altre tipologie di immobili, diverse dall'abitazione principale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell'imposta complessiva la restante parte è a carico del possessore;

4. Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 32 del 28.07.2014;
5. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito,

Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente risultato:

presenti n. 7
votanti n. 7
favorevoli n. 7
contrari n. 0
astenuti n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GNACCOLINI MATTEO



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA NATASCIA SALSI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal

26 APR, 2017

ai sensi dell'art.124 del decreto legislativo n.267 del 18-08-00.

dalla Residenza Comunale, li

26 APR, 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA NATASCIA SALSI


E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

- è divenuta esecutiva trascorsi dieci giorni dalla fine della pubblicazione ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

dalla Residenza Comunale, li



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA NATASCIA SALSI

E' copia conforme all'originale.